

ACCORDO PROCEDIMENTALE COLLABORATIVO
ai sensi degli artt. 15 della legge 241/1990 e 34 del d.lgs. 267/2000
tra
la PREFETTURA DI FIRENZE
e
il COMUNE DI FIRENZE

in tema di

ATTIVAZIONE DI STRUTTURE RICETTIVE TEMPORANEE
PER LA PRIMA ACCOGLIENZA
AI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Premesso che:

- il flusso di minori stranieri non accompagnati (MSNA) rintracciati nel territorio del Comune di Firenze – già particolarmente elevato negli anni scorsi e poi assestatosi in coincidenza con lo scatenarsi della pandemia da Covid-19 – risulta nuovamente in forte ripresa per l'aumento degli arrivi della rotta balcanica (Albania e Kosovo) che poi emergono sul territorio;
- al flusso di cui sopra si aggiunge quello di ripartizione dei minori sulla base dei piani di redistribuzione effettuati dal Ministero dell'Interno, anche in relazione agli sbarchi, e che, complessivamente, dal luglio 2021 ha incrementato di circa 100 unità le presenze di MSNA sul territorio di Firenze, portando il numero complessivo ad oltre 300 unità;
- in relazione a tanto la Prefettura di Firenze ha pubblicato un avviso per manifestazione di volontà ad attivare centri di accoglienza (prot. n. 118187), ai sensi dell'articolo 19 del d.lgs. 142/2015, risultato deserto per mancanza di offerte;
- la pressione sulle strutture di accoglienza dei minori, sia quelle statali che quelle autorizzate secondo la l.r. Toscana 41/2015 ed il Regolamento 2R/2018 e utilizzate dal Comune di Firenze, non è più fronteggiabile con gli strumenti finora utilizzati; di contro, non è possibile ignorare le dimensioni del problema, oltre che per evidenti ragioni umanitarie, anche in considerazione del fatto che assicurare una prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati costituisce un obbligo di legge (al netto dei possibili fenomeni di abuso organizzato del sistema dell'accoglienza, a fronte dei quali verranno intensificate le opportune attività di indagine e segnalazione all'AGO penale);

Considerato, altresì, che:

- le previsioni contenute nei commi 1, 2 e 3 dell'art. 19 del d.lgs. 142/2015, statuenti il sistema ordinario di accoglienza dei MSNA, per le ragioni suesposte, risultano oggi non tempestivamente attuabili a Firenze (e in pratica anche nei Comuni vicini), a causa della insufficienza delle strutture di cui ai commi 1 e 2 e della irreperibilità di ulteriori strutture autorizzate di cui al comma 3 del richiamato articolo, dovuta sia alla inadeguatezza delle risorse previste per la contribuzione ai Comuni sia alla difficoltà di conseguire gli standard regionali di autorizzazione delle strutture (l.r. Toscana 41/2015, reg. reg. 2/R 2018);
- per far fronte a simili contingenze, **il comma 3-bis del medesimo art. 19** dispone che “in presenza di **arrivi consistenti e ravvicinati** di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza **non possa essere assicurata dai comuni ai sensi del comma 3**, è disposta dal prefetto, ai sensi dell'articolo 11, l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di cinquanta posti per ciascuna struttura.

Sono assicurati in ogni caso i servizi indicati nel decreto di cui al comma 1 del presente articolo. L'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee non può essere disposta nei confronti del minore di età inferiore agli anni quattordici ed è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture di cui ai commi 2 e 3 ...”;

- la Prefettura ed il Comune di Firenze condividono l'opportunità di approfondire ogni iniziativa utile ad ottenere, anche attraverso il coordinamento con gli uffici dell'Autorità Giudiziaria, un accertamento il più accurato e tempestivo possibile della sussistenza dei presupposti che giustificano l'accoglienza prevista dalla legge a tutela dei minori stranieri non accompagnati, anche per prevenire e contrastare possibili fenomeni di abuso dei relativi diritti, su cui verrà peraltro attivato a breve uno specifico tavolo tecnico;
- per verificare ulteriori soluzioni volte a fronteggiare tale emergenza è stato avviato tra la Prefettura e il Comune di Firenze un confronto che ha visto anche la presenza della Regione Toscana in relazione alla **necessità di applicare l'art. 19, comma 3-bis**;
- nella riunione del 12 novembre u.s. è stata individuata quale soluzione più idonea ed attuabile in tempi rapidi quella di affidare al Comune, anche in considerazione dell'esperienza maturata sul campo, il compito di individuare le strutture e i gestori dei servizi indicati al comma 1 del richiamato art. 19;
- pertanto, le strutture così individuate saranno a disposizione, prioritariamente, per le esigenze connesse ai piani di riparto dei MSNA effettuati dal Ministero dell'Interno, sia anche per le esigenze di accoglienza dei restanti minori spontaneamente presentatisi o rintracciati sul territorio e che dette strutture dovranno altresì favorire l'accoglienza dei minori attualmente già presenti in altre soluzioni alloggiative per le quali è necessaria una redistribuzione.

Viste:

- la circolare ministeriale n. 12362 del 2 agosto 2016, che, nel richiamare l'art. 11 del d.lgs. 142/2015, ribadisce, anche in deroga alle normative regionali, la possibilità di istituire centri straordinari per accogliere minori stranieri non accompagnati fino a 50 unità per il tempo necessario all'avvio in ospitalità nella rete S.A.I.;
- la comunicazione in sede di video conferenza da parte del Direttore del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione in data 11 novembre 2021 alla Prefettura di Firenze relativa all'eccezionalità di sbarchi di minori stranieri non accompagnati sul territorio dello Stato, alla quale è seguita una ripartizione in esito alla comunicazione del Ministero dell'Interno – Dip. LCI - D.C. dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo, protocollo n. 0035355 del 12/11/2021, i cui minori sono stati avviati presso i centri di altre province della Toscana;

si stabilisce quanto segue:

Articolo 1

1. Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo Collaborativo.

Articolo 2

2. La Prefettura, assumendo l'onere per il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dall'art. 5 del presente accordo, demanda al Comune di Firenze l'individuazione, ai sensi degli artt. 19, comma 3-bis, e 11, del d.lgs. 142/2015, delle strutture temporanee per lo svolgimento dei servizi di prima accoglienza necessarie per far fronte alla presenza di minori stranieri non accompagnati rinvenuti sul territorio fiorentino ovvero facenti parte della quota di minori stranieri

non accompagnati che il Ministero dell'interno ha redistribuito per l'accoglienza in strutture del territorio della Città Metropolitana di Firenze.

3. Il Comune di Firenze potrà attivare direttamente dette strutture temporanee oppure individuarle, anche mediante affidamento diretto come previsto dall'art. 11 del d.lgs. 142/2015, tra quelle messe a disposizione dagli operatori privati. In tale seconda ipotesi, La Prefettura demanda altresì al Comune di Firenze la sottoscrizione con i responsabili di dette strutture dei relativi contratti e la gestione dei rapporti da essi derivanti.

Articolo 3

1. I servizi di prima accoglienza assicurati dalle strutture di cui all'articolo 2 dovranno prevedere:
 - una durata correlata al tempo strettamente necessario, come richiamato al comma 3 bis del citato articolo 19, e comunque non superiore a sei mesi;
 - una capienza massima di 50 posti per ciascuna struttura;
 - l'utilizzazione di immobili che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti normative per le civili abitazioni oppure per foresterie e studentati, nonché della certificazione di conformità degli impianti e rispettino la normativa sulla prevenzione antincendi;
 - il rispetto delle modalità di accoglienza previste dall'art. 10, comma 1, del d.lgs. 142/2015;
 - una copertura del servizio da parte del personale h 24.
2. Lo svolgimento del servizio avviene sulla base di un progetto di gestione, comprendente adeguato numero e composizione del personale di coordinamento, professionale, amministrativo ed ausiliare che verrà impiegato. Il progetto di gestione, presentato dall'Ente gestore responsabile della struttura, viene preventivamente comunicato alla Prefettura di Firenze per le eventuali osservazioni e richieste di modifica e viene approvato con la massima sollecitudine dal Comune di Firenze.

Articolo 4

1. Il Comune si impegna altresì a comunicare immediatamente alla Prefettura di Firenze il luogo di ubicazione di dette strutture ed ogni eventuale variazione di detta ubicazione del complesso, qualora necessaria in ragione di circostanze sopravvenute o comunque ai fini dell'ottimale svolgimento del servizio.
2. Il Comune di Firenze si impegna inoltre a comunicare sollecitamente al Tribunale dei minori di Firenze le generalità dei minori ospitati in dette strutture e ad implementare l'apposito portale migranti della Prefettura di Firenze, nel quale sarà effettuata la registrazione anagrafica degli ospiti e annotata giornalmente la loro presenza.
3. Il gestore dei CAS per minori stranieri non accompagnati maggiori di anni 14 si obbliga altresì ad implementare l'apposito portale migranti della Prefettura di Firenze, ove sarà effettuata la registrazione anagrafica degli ospiti e annotata giornalmente la loro presenza.
4. La risultanza delle presenze nel portale darà luogo alla liquidazione dell'importo di cui al seguente articolo 5.

Articolo 5

1. La Prefettura di Firenze si impegna a corrispondere al Comune di Firenze le somme necessarie allo svolgimento dei servizi di prima accoglienza da parte delle strutture, che vengono quantificate in euro 45,00 IVA compresa, se dovuta, pro capite/die, con cadenza di fatturazione bimestrale.

Oltre tale importo sarà riconosciuto ogni altro beneficio economico come da legge se previsto o istituito.

Articolo 6

1. La Regione Toscana prende atto di quanto stabilito agli articoli precedenti, quale soluzione emergenziale ottimale condivisa per far fronte alla prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio fiorentino o destinati ad esservi ospitati.

Articolo 7

1. Il monitoraggio sull'attuazione del presente accordo viene svolto da un tavolo tecnico presieduto dal Prefetto di Firenze, con la partecipazione di rappresentanti del Comune di Firenze e della Regione Toscana.
2. Le disposizioni del presente accordo si applicano all'individuazione e gestione delle strutture attivate dal Comune di Firenze, quale soluzione necessitata nelle more della definizione del presente accordo, in base alla determinazione dirigenziale del Comune n. 5875 in data 24/09/2021.

Firenze, 19 novembre 2021

Il Prefetto di Firenze
Valerio Valenti

L'Assessora Educazione e welfare
del Comune di Firenze
Sara Funaro

Per presa visione

L'assessore ai servizi sociali
della Regione Toscana

da sottoscrivere digitalmente a pena nullità.